

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 18 del Reg. Data 17/05/2018	Oggetto: Affidamento della riscossione coattiva delle entrate comunali all'Agenzia delle Entrate – Riscossione. <i>Rinvio.</i>
---	---

L'anno **duemiladiciotto** giorno **diciassette** del mese di **maggio** alle ore **18:00** e seguenti, nella Sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, a seguito di invito diramato dal Presidente in data **09/05/2018** prot. n. **04560** si è riunito il Consiglio Comunale in prosecuzione di seduta ordinaria.

Presiede la seduta il Vice Presidente **Salvatore C. Parlacino..**

Dei Consiglieri Comunali sono presenti n. **05** e assenti, sebbene invitati, n. **07**, come segue:

CONSIGLIERI	Pres	Ass	CONSIGLIERI	Pres	Ass
1) PAVONE LUIGIA		X	9) MARGHERONE IGNAZIO		X
2) LA MASTRA FILIPPO	X		10) MANCUSO ALESSANDRA		X
3) SBERNA FILIPPO		X	11) MACALUSO NUNZIATA	X	
4) PAGANA CARMELA	X		12) MUNI AGATA		X
5) MACALUSO G. SALVATORE	X				
6) SCHILIRO' SERAFINA		X			
7) GULIZIA MARIA		X			
8) PARLACINO C. SALVATORE	X				

Fra gli assenti sono giustificati (art. 173 O. A. EE. LL.) i Signori:

Per l'Amministrazione sono presenti: **Sindaco – Ass. Pagana**

Con la partecipazione del Segretario Comunale **Dott. Cataldo La Ferrera.**

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Vengono nominati scrutatori i Signori: **Macaluso S. G. – La Mastra – Pagana.**

Entrano in aula i consiglieri: Margherone, Mancuso e _Muni – Presenti n. 08.

Il Vice Presidente passa alla trattazione del 4° p. posto all'o.d.g., avente ad oggetto: "Affidamento della riscossione coattiva delle entrate comunali all'Agenzia delle Entrate – Riscossione." ed illustra l'argomento.

Il Cons. La Mastra propone di rinviare il punto a data da destinarsi.

Il Cons. Margherone dichiara di astenersi dal voto. Inoltre, in considerazione che l'acqua è un bene prezioso, ritiene che la riscossione debba essere gestita direttamente dall'Ente ed essere pagata a consumo.

Non avendo nessun altro Consigliere chiesto la parola, **il V. Presidente** mette ai voti la proposta di rinvio e l'esito della votazione è il seguente:

- Consiglieri presenti ed aventi diritto al voto n. 08;
- voti favorevoli n. 05;
- astenuti n. 03 Consiglieri (Margherone, Muni e Mancuso).

Tutto ciò premesso,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Uditi i superiori interventi;

Visto l'esito della superiore votazione;

Vista la proposta di deliberazione, a firma della Responsabile dell'Area Economico-finanziaria rag. G. Tomasello;

Ravvisata la necessità di provvedere in merito;

Visto l'O.R.E.L. vigente in Sicilia;

D E L I B E R A

- **di rinviare** la proposta di deliberazione avente ad oggetto: "Affidamento della riscossione coattiva delle entrate comunali all'Agenzia delle Entrate – Riscossione".



COMUNE DI RADDUSA

(Città Metropolitana di Catania)

C.A.P. 95040
C.F. 82001950870
Servizio di Tesoreria C.C.P.: 15897952

☎ 095/662060

FAX 095/662982

PROPOSTA DI

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 23 Data: 20.04.2018	OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE.
--	--

Su proposta del Responsabile del Servizio Area Finanziaria- Tributi e Contabilità si attesta che nella formulazione della delibera in oggetto sono state valutate le condizioni di ammissibilità, nonché i presupposti ritenuti rilevanti l'assunzione del provvedimento e seguite le procedure prescritte dalla vigente legislazione in materia di tributi.

Visto

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Pareri

ai sensi del decreto Legislativo n. 267/2000 – come recepito dalla L. R. n. 30/2000

Per quanto concerne la regolarità tecnica, si esprime parere favorevole.

Li 20/04/2018

Il Capo Area

Per quanto concerne la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria si esprime parere favorevole.

Li 20/04/2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Rag. Giuseppe Tomasello)

OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE.

CHE:

- Non si è provveduto entro il 1° luglio 2017 ad affidarle attività di riscossione coattiva ad “Agenzia delle Entrate – Riscossione” e che si intende provvedere in merito;
- L’art. 2 del D.L. n° 193 del 2016, così come sostituito dall’art. 35 del D.L. n° 50/2017, dispone al comma 2 che “A decorrere dal 1° luglio 2017, le amministrazioni locali di cui all’art. 1 comma 3, possono deliberare di affidare al soggetto proposto alla riscossione nazionale le attività di riscossione coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e, fermo restando quanto previsto dell’art. 17, comma 3-bis e 3-ter del decreto legislativo 26/02/1999 n° 46, delle società da esse partecipate”;
- Dal 1° luglio 2017, l’art.1 del D.L. n° 193 del 2016 prevede lo scioglimento delle società del gruppo Equitalia e l’attribuzione esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale all’Agenzia delle Entrate ed in particolare all’Ente pubblico economico, ente strumentale dell’Agenzia delle Entrate, denominato “Agenzia delle Entrate- Riscossione”, ed in Sicilia anche a “Riscossione Sicilia S.p.a.”;
- In base alle disposizioni normative sopra richiamate, il comune, a decorrere dal 1° luglio potrà usare per riscuotere coattivamente il ruolo di cui al DPR n° 602 del 1973 solo previa adozione di delibera;
- L’art. 52 del D. Lgs n° 446 del 1997 rimette alla potestà regolamentare la decisione circa le modalità di riscossione delle proprie entrate;

CONSIDERATO CHE:

- Il quadro normativo relativo alla riscossione coattiva appare al quanto discontinuo e farraginoso, tant’è che:
 - L’art. 10 della L. 23/2014, cosiddetta delega fiscale, aveva previsto, il riordino della disciplina della riscossione delle entrate degli Enti Locali, nel rispetto dell’autonomia locale, al fine di assicurare certezza, efficienza ed efficacia nell’esercizio dei poteri di riscossione, rivedendo la normativa vigente e coordinandola in un testo unico di riferimento che recepisca, attraverso la revisione della disciplina dell’ingiunzione di pagamento prevista dal R.D. n° 639 del 1910, le procedure e gli istituti previsti per la gestione dei ruoli di cui al DPR n° 602/1973, adattandoli alle peculiarità della riscossione locale;
 - Il D.L. n° 70/2011 art. 7, (comma 2, lett.gg.-ter), aveva inizialmente previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, Equitalia doveva cessare di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione delle attività tributarie o patrimoniali dei comuni e delle società da essi partecipate, termine che è stato oggetto di più proroghe, anche semestrali, e da ultimo con il D.L. n° 193 del 2016 è stata fissata la data del 30/06/2017, in coincidenza alla soppressione di Equitalia e l’istituzione del nuovo soggetto Agenzia delle Entrate – Riscossione.

CONSIDERATO INOLTRE CHE:

- il Comune può portare a Riscossione coattiva le proprie entrate utilizzando i diversi strumenti che la normativa offre, quali appunto, la riscossione coattiva tramite ruolo di cui al DPR n° 602/1973, la riscossione coattiva tramite ingiunzione di pagamento di cui al R.D. n° 539/1910, ma anche tramite gli ordinari mezzi giudiziari e che nel caso di riscossione tramite ingiunzione di pagamento, la riscossione può essere effettuata dal Comune o esternamente tramite i concessionari iscritti all’albo di cui all’art. 53 del D.Lgs n° 446/1997;

- la modalità di riscossione più efficiente ed efficiente può anche essere differente a secondo il tipo di entrata e della struttura organizzativa, anche considerando il personale e la professionalità necessaria per effettuare la riscossione e per vigilare sull'operato degli incaricati esterni alla riscossione;

RITENUTO, per quanto esposto, necessario che il Comune abbia la possibilità di utilizzare tutti gli strumenti di riscossione coattiva previsti della normativa;

VISTO l'art. 52 del D.Lgs n° 446/1997 che disciplina la facoltà regolamentare in generale, si ritiene opportuno proporre al CC. di approvare apposito atto al fine di affidare la riscossione delle Entrate comunali all'ente di cui al citato art.2 del D.L. 193/2016, e per la Sicilia anche a Riscossione Sicilia S.p.A.;

VISTA la delibera di G.M. n. 37 dell'08/03/2018;

VISTO il Regolamento Generale delle Entrate Tributarie;

VISTO il parere di regolarità tecnica reso sul retro della presente deliberazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 L.R. n° 30/2000;

ACQUISITO il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria reso sul retro della presente deliberazione;

VISTO il vigente statuto comunale;

PROPONE DI DELIBERARE

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

- 1- Di affidare, a decorrere dal 01/04/2018, l'attività di riscossione coattiva tramite ruolo di cui al DPR n°602 del 1973 delle entrate comunali, sia tributarie che patrimoniali al nuovo soggetto pubblico al quale è attribuita la funzione pubblica della riscossione nazionale **"Agenzia delle Entrate – Riscossione"**, per i carichi relativi a debitori aventi domicilio fiscale nelle provincie situate al di fuori della Regione Siciliana e a **Riscossione Sicilia S.p.A.**, quale soggetto preposto alla riscossione nel territorio siciliano, nel rispetto delle prerogative riconosciute dagli articoli 36 e 37 dello statuto speciale della Regione Siciliana e dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n°1074, per i carichi relativi a debitori aventi domicilio fiscale nelle provincie situate nella Regione Siciliana, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1 e 2bis del D.L. 22/10/2016 n°193, convertito in legge con modificazione dell'art.1 della legge 01/12/2016 n°225;
- 2- Di stabilire che il presente affidamento resta valido fino ad espressa deliberazione del Consiglio comunale di cessazione della delega di funzioni e di affidamento delle attività, fatte salve eventuali modifiche normative;
- 3- Di dare atto che, in ogni caso, in base alle normative vigenti, Agenzia delle Entrate-riscossione, per successione a titolo universale stabilita per legge, continuerà ad esercitare le funzioni e curare le attività di riscossione e le successive eventuali fasi per tutti i ruoli fin'ora affidati dallo scrivente Ente alle società del gruppo Equitalia;
- 4- Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Il Consigliere Anziano

Il Presidente



Il Segretario Comunale

RELATA DI PUBBLICAZIONE
(per 15 – 30 – 60 gg.)

Pubblicata sul sito web istituzionale dal _____ al _____
senza opposizione e reclami.

Dalla residenza municipale, li

Il Responsabile delle Pubblicazioni

Il Capo Area

Il Segretario Comunale, vista la relazione del Responsabile delle Pubblicazioni e del Capo Area

certifica

Che il presente atto è stato pubblicato all'albo Pretorio per quindici ⁽¹⁾ giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, li _____

Il Segretario Comunale

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

Il presente atto è divenuto esecutivo in data _____

- essendo stata dichiarata l'immediata eseguibilità (art. 12, co. 2, L. R. n. 44/'91);
- essendo trascorsi 10 gg. dal _____, data di inizio pubblicazione (art. 12, c. 1, L. R. n. 44/91)

Dalla Residenza Municipale, li

Il Segretario Comunale

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Dalla Residenza Municipale, li

Il Funzionario del Comune

⁽¹⁾ 15 gg per quelle ordinarie; 30 gg. per gli Statuti; 60 gg. per lo schema del Programma Triennale delle Opere Pubbliche.